

DECISIONE (UE) 2019/1093 DEL CONSIGLIO**del 26 giugno 2019****relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresa la seconda quota per il 2019 e un massimale dell'importo annuo riveduto per il 2020**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7,visto il regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, del 26 novembre 2018, recante il regolamento finanziario per l'11° Fondo europeo di sviluppo e che abroga il regolamento (UE) 2015/323 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafi 3 e 4,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1877 («regolamento finanziario dell'11° FES»), la Commissione deve presentare entro il 15 giugno 2019 una proposta che precisi l'importo della seconda quota del contributo per il 2019 e un importo annuo riveduto del contributo per il 2019, qualora tale importo annuo si discosti dalle effettive necessità.
- (2) Il 24 aprile 2019, conformemente all'articolo 46 del regolamento finanziario dell'11° FES, la Banca europea per gli investimenti (BEI) ha comunicato alla Commissione le previsioni aggiornate degli impegni e dei pagamenti per gli strumenti da essa gestiti.
- (3) A norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento finanziario dell'11° FES, le richieste di contributi utilizzano innanzitutto gli importi dei precedenti FES. È opportuno pertanto presentare una richiesta di fondi nell'ambito del 10° FES per la BEI e dell'11° FES per la Commissione.
- (4) Il 12 novembre 2018 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2018/1715 ⁽³⁾ che fissa l'importo annuo dei contributi degli Stati membri al FES per il 2019 a 4 400 000 000 EUR per la Commissione e a 300 000 000 EUR per la BEI.
- (5) Avendo proposto di applicare allo sviluppo e alla cooperazione internazionale per il periodo 2021-2027 nuove modalità di attuazione, la Commissione sta diminuendo le stime dei pagamenti a titolo dei FES e pertanto riduce di 200 000 000 EUR il massimale dell'importo annuo per il 2020,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I contributi individuali al FES che gli Stati membri devono versare alla Commissione e alla BEI a titolo di seconda quota per il 2019 sono riportati nella tabella che figura in allegato.

⁽¹⁾ GUL 210 del 6.8.2013, pag. 1.⁽²⁾ GUL 307 del 3.12.2018, pag. 1.⁽³⁾ Decisione (UE) 2018/1715 del Consiglio, del 12 novembre 2018, relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresi il massimale per il 2020, l'importo annuo per il 2019, la prima quota per il 2019 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi per gli anni 2021 e 2022 (GU L 286 del 14.11.2018, pag. 30).